



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 462 c.p.c.

Patrocinio

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 12 dicembre 1973 · versione 0

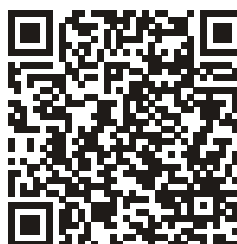
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV — Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo	II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-462-patrocinio/
versione/0](https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-462-patrocinio/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it